CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

giugno 2016

Oggetto: Recupero giudiziale quote arretrate– trasmissione informativa morosità al Consiglio di Disciplina per il procedimento di sospensione.

Rispondiamo in merito ad un comportamento "*denigratorio dal punto di vista deontologico*" da parte del Collegio di ……. in merito all'esperimento dell'attività di "*recupero crediti*" per le morosità, che erroneamente viene imputata al consiglio di disciplina, il quale al contrario è "*organo titolare della potestà disciplinare*". Innanzitutto, va chiarito che il Consiglio di Disciplina è un organo che svolge la potestà disciplinare, di cui, tuttavia, resta titolare il Collegio territoriale.

Infatti, il D.P.R. n. 137/2012 ha istituito i "*Consigli di disciplina*" in seno agli ordini e collegi territoriali, al fine di assicurare i principi di indipendenza, imparzialità, autonomia del procedimento sanzionatorio. Tali principi sono propri di un organo giudicante, ma che, ai sensi dell'art. 11 R.D. n. 275/1929, resta una funzione del Collegio.

Infatti, il regolamento presidenziale ha istituito l'organo, ma non ha abrogato la norma professionale citata, che ne attribuisce la funzione all'ordine.

In via preliminare, non si ritiene che, con la reiterazione della locuzione "*svolgimento del recupero crediti*" a carico del Consiglio di Disciplina nelle proprie comunicazioni, il Collegio abbia rivolto un giudizio "*denigratorio dal punto di vista deontologico*" nei confronti dell'organo disciplinare. Diversamente, emerge che al Collegio sfugga la funzione "*organica*" del Consiglio di disciplina e la conoscenza delle modalità stesse di avvio del procedimento di sospensione attraverso la procedura disciplinare.

Ciò premesso, si segnala l'assoluta correttezza delle valutazioni svolte dal Consiglio di Disciplina, limitatamente ai seguenti aspetti.

1) Il Presidente del Collegio deve limitarsi a segnalare lo stato di morosità dell'iscritto, fornendo la documentazione utile alla rappresentazione del caso, affinché il Consiglio di disciplina possa svolgere la relativa istruttoria e provvedere alla sospensione a tempo indeterminato per morosità, ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 2 L. 536/49.

Sarà poi il Collegio che deciderà se azionare il provvedimento di sospensione, emesso dal Consiglio di disciplina, attraverso una procedura di recupero del credito, secondo le forme e modalità consentite dall'ordinamento.

Infatti, la legge 3 agosto 1949, n. 536, recante le "*Tariffe forensi in materia penale e stragiudiziale e sanzioni disciplinari per il mancato pagamento dei contributi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382*", all'art. 2 stabilisce che <<Coloro che non adempiono al versamento (i.e. le quote contributive spettanti ai singoli Collegi ed ai Consigli nazionali) possono essere sospesi dall'esercizio professionale …>>, in ciò richiamando l'art. 11 del R.D. 11 febbraio 1929, n. 275 (<<Regolamento per la professione di perito industriale>>), ma ciò solo ai fini della procedura da adottare. Sul punto, il Legislatore ha distinto la posizione del "*sospeso per morosità*" rispetto al "*sospeso per aver violato norme deontologiche"*.

Infatti, nel secondo caso, il provvedimento non può avere durata superiore ai sei mesi, nel mentre la sospensione per morosità può avvenire per tempo indeterminato, fino a che non viene a cessare la morosità stessa. In questo caso, la semplice sanatoria delle passività pregresse è causa utile all'abolizione

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

del provvedimento di sospensione, non avendo – in tal senso – la morosità nessun altro effetto di carattere "*disciplinare*".

2) Il mancato versamento delle spese di segreteria o interessi di mora non possono configurare lo stato di "*morosità*", che, diversamente, va riferita alla tassa annuale di iscrizione.

In linea di principio, è discutibile imputare le spese per il procedimento disciplinare, dal momento che il procedimento resta insito nella funzione del "*Collegio territoriale*".

A tale riguardo, si sottolinea che l'annualità è derivazione non solo dei principi di ordine generale, quanto anche della circostanza che il Collegio deve determinare la tassa annuale a carico degli iscritti, che rappresenta una contribuzione associativa obbligatoria, non avente natura contrattuale o privatistica, destinata, insieme ad altri proventi, al funzionamento dell'Ente. Da ciò, deriva anche la sua determinazione, unitamente all'individuazione delle esigenze di spesa, strettamente determinate in ragione dello svolgimento dell'attività istituzionale (ciò in ragione anche di una lettura sistematica del secondo comma dell'art. 7 del D. Lgs. Lgt. n. 382: <<Il Consiglio può, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese dell'ordine o collegio, stabilire una tassa annuale, una tassa per l'iscrizione nel registro dei praticanti e per l'iscrizione nell'Albo, nonché una tassa per il rilascio di certificati e dei pareri per la liquidazione degli onorari>>).

Per questi motivi, il Consiglio di Disciplina nulla ha a che fare con il "*recupero crediti*" a lui richiesto dal Consiglio del Collegio, né il Presidente del Collegio può chiedere al Consiglio di disciplina che "*pronunci la sospensione a tempo indeterminato*" nei confronti dell'iscritto, se quest'ultimo, previa istruttoria, non lo ritenga necessario.

Nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia, è stato pubblicato il "*Regolamento adottato dal consiglio nazionale dell'ordine dei periti industriali e dei periti industriali laureati ex art. 8, comma 3, del d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148",* recepito dai Collegi territoriali per la istituzione ed il funzionamento dei Consigli di disciplina territoriali, ai quali, una volta insediati, sono state trasferite le funzioni di impulso e trattazione dei procedimenti disciplinari, nonché i procedimenti di sospensione a tempo indeterminato per morosità, che erano una volta funzione precipua del Collegio territoriale.

Infine, nel caso di specie, il Collegio ……., qualora voglia procedere al recupero coattivo delle quote arretrate può:
a) a norma della Legge 10 giugno 1978, n. 292, riscuotere "*le tasse e i contributi stabiliti dalla legge con delibera degli organi statutari competenti di ciascun ordine o collegio professionale, ivi compresi gli eventuali arretrati, che devono essere corrisposti dagli iscritti agli albi degli ordini e collegi professionali*", attraverso i servizi di riscossione delle imposte dirette;
b) diversamente, una volta che il Consiglio di disciplina abbia deliberato la sospensione a tempo indeterminato per morosità, può provvedere al recupero delle quote annuali arretrate previo conferimento dell'incarico ad un legale, il quale costituisce in mora il debitore prima di procedere con il procedimento di ingiunzione ovvero con le forme alternative previste dall'ordinamento.